



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4721

Seduta del 23/01/2013

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Luca Dainotti

Su proposta dell'Assessore Giuseppe Antonio Renato Elias

Oggetto

MODIFICA DELLA DGR N. 3611 DEL 6 GIUGNO 2012 AVENTE OGGETTO "DETERMINAZIONI IN ORDINE AL FONDO REGIONALE PER LE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE IMPRESE AGRICOLE PER IL CREDITO DI FUNZIONAMENTO ATTIVATO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. CON DGR 2141 DEL 4 AGOSTO 2011 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012"

Il Dirigente Federico Giovanazzi

Il Direttore Generale Paolo Baccolo

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 “Nuove norme per la Bonifica Integrale”;

VISTO il D.P.R. 616 del 1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” con il quale è stata trasferita alle Regioni la competenza per il settore “agricoltura e foreste”;

VISTA la Legge 01.08.2012 n. 122, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 “, nella quale si dispone:

- all'art. 3 c.1 lettera f-quater che i Consorzi di Bonifica e irrigazione che abbiano subito danni a strutture e impianti durante gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 possano accedere ai contributi previsti per il ristoro degli stessi;
- all'art. 8 la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31” Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” che all'art. 77 stabilisce di provvedere alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione tramite concessione ai Consorzi di Bonifica;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in particolare degli artt. 1 (campo d'applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti in de minimis) e 4 (controllo) del medesimo Regolamento;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. IX/62 del 26/05/2010 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. VIII/11288 del 10/02/2010” che nell'allegato A, criteri per la predisposizione del bando, stabiliva, tra l'altro, gli importi minimi e massimi dei finanziamenti ammissibili a contributo;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. IX/3611 del 06/06/2012 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda S.p.A. con D.G.R. n. 2141 del 4 agosto 2011 a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” che ai punti 2, 5 e 6 stabiliva, tra l'altro, di destinare le residue disponibilità finanziarie presenti sul fondo esclusivamente a favore delle imprese agricole operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici individuate nell'allegato 1 della deliberazione stessa e che, sempre al punto 6, demandava al dirigente competente la predisposizione del bando per la riapertura della presentazione delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

domande;

VISTO il successivo D.D.U.O. del 23/07/2012 n. 6557 "Approvazione del bando per le operazioni di gestione del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento e integrazione dell'elenco dei comuni appartenenti ai territori colpiti dagli eventi sismici, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3611 del 06/06/2012" che nell'allegato 2 approvava il bando con le modalità operative;

CONSIDERATA la necessità di garantire la tempestività di intervento a favore della ripresa delle attività di interesse generale svolte, in qualità di enti pubblici, dai Consorzi di Bonifica operanti nel territorio provincia di Mantova, i cui recenti eventi sismici hanno seriamente colpito strutture e impianti del settore della bonifica;

CONSIDERATO che in virtù delle funzioni fondamentali assegnate ai Consorzi di Bonifica ai sensi della legge regionale n. 31/2008 i consorzi stessi hanno dovuto sostenere oneri finanziari per il ripristino della funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione che costituiscono fondamentale presidio del comprensorio di bonifica loro assegnato;

CONSIDERATO che la funzionalità operativa dei Consorzi di Bonifica è essenziale per scongiurare il pericolo di sommersione di estese porzioni di territorio, non solo lombardo;

CONSIDERATO che l'efficienza operativa dei Consorzi di Bonifica è seriamente pregiudicata dai succitati provvedimenti di legge emanati in occasione degli eventi sismici che hanno disposto la sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali, che costituiscono l'unica fonte d'entrata finanziaria per i consorzi;

CONSIDERATO che le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento, attivato presso Finlombarda S.p.A. con la succitata deliberazione n. 3611/2012, possono rappresentare un'ideale modalità per facilitare l'accesso al credito da parte dei Consorzi di Bonifica ed abbattere i costi dei finanziamenti attivati presso istituti di credito;

CONSIDERATO che gli importi dei finanziamenti necessari a garantire l'efficienza operativa dei Consorzi di Bonifica risultano di importo superiore al massimale attualmente previsto nel bando per il credito di funzionamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che le residue disponibilità finanziarie recate dal bando possono costituire un attivo strumento di intervento per fronteggiare il permanere della situazione di emergenza nella quale si trovano anche i Consorzi di Bonifica colpiti dalla calamità sismica;

RITENUTO pertanto:

- a) di modificare i punti 2, 5 e 6 della deliberazione di Giunta regionale n. IX/3611 del 06/06/2012 destinando le disponibilità finanziarie del fondo anche ai Consorzi di Bonifica che:
 - abbiano sede legale in Lombardia e siano operanti nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
 - abbiano presentato regolare segnalazione di danni a strutture e impianti con le modalità previste dalla normativa vigente al Settore Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca dell'amministrazione Provinciale di Mantova; fermo restando quant'altro stabilito dalla deliberazione stessa;
- b) di modificare l'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. IX/62 del 26/05/2010 determinando l'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo per i Consorzi di Bonifica in 2.000.000,00 di euro;
- c) di demandare al dirigente competente la revisione del bando approvato con l'allegato 2 del D.D.U.O. del 23/07/2012 n. 6557 al fine di apportare le modifiche operative necessarie per riorientare l'attività di gestione del fondo a favore anche dei Consorzi di Bonifica;

DATO ATTO che gli interventi sono concessi ed attuati:

- per le imprese agricole, in regime de minimis nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed in particolare degli artt.1, 3 e 4 del medesimo Regolamento;
- per i Consorzi di Bonifica, nel rispetto delle funzioni attribuite dalle leggi che disciplinano il settore della bonifica, che li classifica, insieme alla giurisprudenza costante (art.79 l.r. 31/2008 ma anche Cass. Civ. s.u. 3036/1996, Cass Civ. 2721/1991, Consigli di Stato sez. VI, 163/1995), quali enti pubblici economici a carattere associativo che partecipano allo svolgimento di attività di interesse generale in materia di bonifica; nonché in linea con alcune decisioni della Commissione UE in casi analoghi (es. aiuto N. 559/2008) relative alle concessioni in favore di consorzi di bonifica come non costituenti aiuti di stato, in quanto mancano, secondo la legge italiana in casi simili, gli elementi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

costitutivi dell'aiuto di stato, soprattutto se il finanziamento non va a coprire attività economiche del consorzio di bonifica stesso;

DATO ATTO che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

DATO ATTO che i contributi non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

DATO ATTO che l'approvazione del presente provvedimento riveste carattere di necessità ed indifferibilità posto che attiene alla concessione di contributi finalizzati alla ripresa dell'attività dei consorzi di bonifica siti nelle zone recentemente colpite da eventi sismici e che necessitano di una particolare tempestività di intervento in assenza della quale ogni iniziativa sarebbe priva di efficacia e che, inoltre, sono necessari per favorire il ripristino dell'efficienza dei sistemi di difesa del territorio gestiti dai Consorzi di Bonifica, responsabili dell'efficiente regimazione idraulica all'interno dei comprensori di bonifica loro affidati ai sensi della legge regionale n 31/2008;

Per i motivi espressi in premessa;

DELIBERA

1. di modificare quanto stabilito ai punti 2, 5 e 6 della deliberazione di Giunta regionale n. IX/3611 del 06/06/2012, destinando le disponibilità finanziarie del fondo anche ai Consorzi di Bonifica che:
 - abbiano sede legale in Lombardia e siano operanti nei territori dei Comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
 - abbiano presentato regolare segnalazione di danni a strutture e impianti con le modalità previste dalla normativa vigente al Settore Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca dell'amministrazione Provinciale di Mantova;

fermo restando quant'altro stabilito dalla deliberazione stessa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di modificare l'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. IX/62 del 26/05/2010 determinando l'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo per i Consorzi di Bonifica in 2.000.000,00 di euro;
3. di demandare al dirigente competente la revisione del bando approvato con l'allegato 2 del D.D.U.O. del 23/07/2012 n. 6557 al fine di apportare le modifiche operative necessarie per riorientare l'attività di gestione del fondo a favore anche dei Consorzi di Bonifica;
4. di prevedere che il bando ed i relativi finanziamenti siano concessi ed attuati nel rispetto:
 - per le imprese agricole, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare degli artt. 1, 3 e 4 del medesimo Regolamento;
 - per i Consorzi di Bonifica, delle funzioni attribuite dalle leggi che disciplinano il settore della bonifica;
5. di trasmettere a Finlombarda S.p.A., Gestore del Fondo, il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
LUCA DAINOTTI